

Maternità: più tutele per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha disposto l'estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori subordinati in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare dei c.d. parasubordinati.

Questo è un orientamento normativo consolidatosi nel corso degli anni: infatti, la parasubordinazione rappresenta l'espressione delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro e si configura come una categoria che, pur rientrando nell'alveo del lavoro autonomo, presenta elementi peculiari che giustificano, ad avviso del legislatore, l'estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori dipendenti.

Seguendo questa direzione, il 23 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, che estende la tutela della maternità prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico in materia) alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

L'art. 16 citato stabilisce che

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;*
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;*
- c) durante i tre mesi dopo il parto;*
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.*

Il seguente art. 17 prevede che:

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.[...]

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, [...] l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.*

L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

In particolare viene dunque esteso il divieto di adibire le donne al lavoro durante i periodi tutelati anche ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata INPS oltre che agli associanti in partecipazione a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata medesima.

Le lavoratrici a progetto tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi tutelati hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Alle madri lavoratrici spetta l'indennità di maternità oltre che per i periodi di astensione obbligatoria (2+3=5 mesi) anche per i periodi antecedenti in caso di interdizione anticipata dal lavoro, purchè nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile risultino almeno 3 mensilità di contribuzione dovuta alla gestione separata e previa attestazione – con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa, resa dal committente o dall'associante in partecipazione.

Nei periodi di astensione dal lavoro durante i quali viene corrisposta l'indennità di maternità alle lavoratrici vengono accreditati i contributi figurativi.

A fronte di questa prestazione, l'INPS, con messaggio del 9 novembre scorso, ha provveduto ad aggiornare la misura della contribuzione – dovuta per tutti gli iscritti alla c.d. Gestione Separata – per finanziare le prestazioni economiche di maternità: con i compensi erogati a decorrere dal 7 novembre il contributo in argomento passa dallo 0,50% allo 0,72% per un totale contributivo del 23,72%.